
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "OLGA ROVERE"



Via San Rocco, 66 - 00068 - RIGNANO FLAMINIO - ROMA **2008 2009**



Codice IPA: istsc_rmic877001 - Codice univoco ufficio per FE: UFFKHF Codice AOO: A482310

sito web: www.olgarovere.edu.it e-mail: RMIC877001@istruzione.it

PEC: rmic877001@pec.istruzione.it

Com. n. 220

Rignano Flaminio, 10.05.2024

Al personale ATA Al sito web

Oggetto: Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie del personale ATA a.s. 2024/25.

Si invia in allegato la nota MIM 17408 del 10/05/2024 e relativi allegati di cui all'oggetto .



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marisa Marchizza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Lazio

e, p.c.

Agli Uffici di Ambito Territoriale dell'USR per il Lazio

Alle OOSS. del comparto e dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca»

Oggetto: Avviso di pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, ai sensi della O.M. n. 21 del 23.02.2009. Graduatorie a.s. 2024/25.

Con preghiera di darne la più ampia diffusione al personale interessato e con invito a curarne la immediata pubblicazione sul sito web dei rispettivi uffici e rispettive istituzioni scolastiche, si fa seguito alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico prot. AOODGPER 55934 del 19.04.2024 e si comunica che in data odierna vengono pubblicati i bandi di concorso relativi ai profili di:

- Collaboratore Scolastico (ex Area A);
- Operatore dei Servizi Agrari (ex Area As);
- Assistente Amministrativo (ex Area B);
- Assistente Tecnico (ex Area B);
- Cuoco (ex Area B);
- Guardarobiere (ex Area B);
- Infermiere (ex Area B).

Si rappresenta inoltre che i bandi si cui sopra sono pubblicati sul Portale InPa (<u>www.inpa.gov.it</u>) nonché sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale (https://www.usrlazio.it).

Si precisa che il personale interessato deve risultare in possesso, alla data di scadenza della domanda, del requisito di almeno 24 mesi ovvero 23 mesi e 16 giorni di servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica nella qualifica per la quale concorre e/o nella qualifica immediatamente



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

superiore.

Si sottolinea che, ai sensi della nota AOODGPER prot. 55934 del 19.04.2024, è altresì possibile dichiarare il servizio prestato entro il 30.06.2024 con incarichi temporanei. La dichiarazione con riserva del servizio prestato, successivamente alla presentazione della domanda, potrà essere sciolta a decorrere dal 16.06.2024.

In merito alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si evidenzia che, in applicazione della nota prot. AOODGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, che riporta il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, il servizio prestato nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, se dichiarato dai candidati, deve essere valutato ai fini della partecipazione ai concorsi in oggetto.

Si evidenzia che gli aspiranti che hanno presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui hanno presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto, fatto salvo il possesso dei requisiti previsti (cfr. nota del Ministero 7 marzo 2018, prot. 12391).

Inoltre, coloro che risultino già inclusi nelle graduatorie permanenti compilate a seguito delle precedenti tornate concorsuali, possono aggiornare il proprio punteggio e la propria posizione nella graduatoria permanente mediante la produzione di titoli di cultura e di servizio e titoli di precedenza e riserva acquisiti successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in base al quale risultano inseriti nella graduatoria medesima.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Argomenti e Servizi" tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.

Si ricorda che l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Si precisa che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio".

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e della L. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Inoltre, si ricorda che per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2024/2025 (Allegato G), sarà adottata la medesima modalità on line e che i termini per la trasmissione del citato modello saranno resi noti successivamente.

Con l'occasione si invitano le SS.LL. a segnalare al personale interessato di porre la massima attenzione di compilazione di tutte le dichiarazioni rese nella domanda, che assumono valore di autocertificazione e saranno oggetto di controllo, per cui, in caso di dichiarazioni mendaci, gli Ambiti territoriali provinciali provvederanno alla conseguente esclusione dalla procedura concorsuale nonché, se già inseriti, alla decadenza dalla relativagraduatoria oltre alla dovuta segnalazione per le eventuali sanzioni penali, così come previsto dall'art. 8 comma 8 dell'O.M. 21/2009.

Per ogni altra indicazione si rimanda alla nota prot. 55934 del 19.04.2024 della Direzione generale per il personale scolastico, che ad ogni buon conto si allega alla presente e si intende integralmente richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma IV U.O. Personale ATA ed Educativo

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado di Roma e Provincia

Alle OO.SS. del comparto Scuola

Oggetto: Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie del personale ATA a.s. 2024/25.

Si informano le SS.LL., con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, ivi compreso il personale che a qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dal servizio, che la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con nota Prot n. 29370 del **09** maggio 2024 ha indetto con appositi Decreti Direttoriali e pubblicato all'albo istituzionale on- line sul sito www.usrlazio.it e sul portale InPa (www.inpa.gov.it), i bandi di concorso per soli titoli relativi al personale ATA per i profili di:

- **Assistente Amministrativo** (Ex Area B)
- **Assistente Tecnico** (Ex Area B)
- **Infermiere** (Ex Area B)
- **Cuoco** (Ex Area B)
- Collaboratore Scolastico (Ex Area A)
- **Guardarobiere** (Ex Area B)
- Operatore dei Servizi Agrari (Ex Area As)

I predetti bandi di concorso dovranno essere pubblicati all'albo di ogni istituzione scolastica ove resteranno affissi per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione ai concorsi in oggetto potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi" > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14,00 del giorno 30 maggio 2024.

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)" devono essere in possesso di un'utenza SPID valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'Istruzione con abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS).

Si segnala che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema Polis sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, in cui è possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

I requisiti per l'ammissione ai concorsi in parola ed i titoli valutabili secondo le tabelle



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma IV U.O. Personale ATA ed Educativo

annesse ai rispettivi bandi di concorso devono essere posseduti dai candidati entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R ed S, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, devono essere riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, relative a circostanze soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Si ricorda che nel modello di domanda è prevista la compilazione di una sezione denominata "*Modello H: Attribuzione priorità*" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5,6 e 7 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Gli aspiranti che chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 (priorità nella scelta della sede) o dalla L. 12 marzo 1999, n. 68 (riserva del posto) devono inviare la certificazione medica in originale o copia conforme all'originale nonché la certificazione relativa all'iscrizione presso il centro per l'impiego al seguente indirizzo ata.rm@istruzione.it, entro il termine di scadenza per la proposizione delle domande.

Si fa presente che il servizio prestato presso le scuole paritarie, che non costituisce requisito di accesso, può essere valutato solo se è stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia; pertanto, al fine di facilitare gli adempimenti d'ufficio, vorranno i candidati che chiedono la valutazione di tale servizio presentare all'indirizzo ata.rm@istruzione.it, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, la dichiarazione personale, ovvero la certificazione INPS relativa alla prestazione contributiva.

Si rappresenta inoltre che, a seguito del verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13.09.2019, è prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell'a. s. 2019-20 ai fini della valutazione del servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo. La medesima possibilità è prevista anche per il servizio effettuato in qualità di DSGA nell'a. s. 2020-21 in base all'intesa del 18 settembre 2020.

Le domande, invece, per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di Circolo e d'Istituto di prima fascia per l'a.s. **2024/2025** (allegato G) si richiede l'inclusione devono essere presentate in modalità telematica, nella tempistica che sarà comunicata con successiva nota. Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

II DIRIGENTE Danilo VICCA



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 18.1.1992, n. 16;
la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo il d.lgs. n.
105 del 30 giugno 2022;
il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556,
557, 559, 604, 673, 676;
il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art.3, come modificata e
integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.
20.10.1998, n. 403;
la Legge 13.3.1999 n. 68;
la L. 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
il D.M. 23.7.1999 "Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento
all'art. 4 e all'art. 6;
il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 del
20.2.2001 – Serie Generale, concernente la documentazione amministrativa;
il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U Quarta serie speciale - n. 35 del
4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101;
il D.Lgs. del 5 aprile 2002 n. 77 con il quale è prevista la valutazione del servizio
svolto presso enti pubblici;
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale",
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il
29 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale – ed in particolare l'allegata tabella B
relativa ai requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 sottoscritta
il 25 luglio 2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della tabella B – requisiti culturali
per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al C.C.N.L.
29.11.2007;
il CCNI, relativo al Comporto Istruzione a Diagnos deigenio 2016/2019 autoriumita in
il CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

VISTA la O.M. 23.02.2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.04.2009 – reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.lgs. 16.04.1994, n. 297;

VISTO il D.M. n. 82 del 29.9.2009 e successive integrazioni, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 25/09/2009 n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020;

VISTO il C.C.N.L del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-21, sottoscritto il 18.01.2024 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 32 del 08.02.2024 – ed in particolare l'allegata Tabella B – Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA;

VISTO 1'art. 59 comma 3 del CCNL 2019-21;

VISTO l'art l'art. 59, comma 9, del succitato CCNL, che prevede "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10";

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 30 luglio 2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 194/2009 Convertito in legge n. 25/2010;

VISTO il D. M. 15 settembre 2010. n. 80, di integrazione del citato D.M. n. 68/2010;

VISTA la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2010/11;

VISTA la nota MIUR n. 8151 del 13 marzo 2015 in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.7 della legge 97/2013;

VISTA la nota ministeriale n. 40769 del 13 settembre 2019 con la quale è stato precisato che per il profilo professionale degli assistenti amministrativi non di ruolo, è possibile dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell'a.s. 2019/2020;

VISTA la nota ministeriale n. 55934 del 19.04.2024, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2023/24 – Graduatorie 2024/25;

RAVVISATA la necessità di procedere alla indizione della procedura concorsuale per titoli prevista dall'art. 554 del D.Lgs. 297/1994 per l'aggiornamento e l'integrazione delle



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

graduatorie provinciali per i profili professionali delle ex aree A e B del personale A.T.A., con particolare riferimento all'area Assistenti, profilo professionale Assistente Amministrativo;

DECRETA

Nell'anno scolastico 2023/2024, per le province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, è indetto un concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, **utili per l'a.s. 2024/2025**, concernente il profilo professionale di **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ex area B** – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

Le norme contenute nell' O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 costituiscono parte integrante del bando.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Argomenti e Servizi" tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.html

Il presente bando di concorso è pubblicato sul portale InPa (www.inpa.gov.it) sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale nonché sui siti degli Ambiti territoriali e di tutte le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE Anna Paola Sabatini



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

AVVERTENZE AL BANDO

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e della L. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate si intendono non più possedute.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 1.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di personale ATA a tempo determinato della scuola statale, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- 1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M.23.7.1999, n. 184 art.6 comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio su indicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;
- d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".
- 1.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui all'Allegato A del CCNL 2019-2021 requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. il quale CCNL all'art. 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili. Di seguito si indica il titolo di accesso previsto per il profilo professionale di

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:

- <u>Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale</u>
- 1.4 Ai sensi dell'art. 59 comma 9 del CCNL 2019-21 "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10".
- 1.5 Ai sensi dell'art. 59, comma 10 del CCNL 2019/21 "I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse".

- 1.6 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
- 1.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 1.8 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 1.9 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 1.10 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera a delle Tabelle di valutazione annesse al presente decreto se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 1.11 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- 1.12 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle domande indicata dal Ministero (30 maggio 2024).

Art. 2 - Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.
- 2.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di preferenza e di riserva.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato valorizzando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).

2.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art. 3 - Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 3.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 3.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 3.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
- 3.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Art. 4 - Utilizzazioni delle graduatorie permanenti



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 4.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 4.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area Assistenti si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 e art.18) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82.
- 4.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole.

Art. 5 - Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 5.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia attraverso l'istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
- 5.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2° o 3° fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 5.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, potranno successivamente inviare, tramite istanze on-line il modello di domanda (modello G) di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297 del 16/4/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono, inoltrare tramite istanze on line il suddetto modello G, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

5.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3.

In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato deve essere inoltrato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

5.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo (modello F) deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

L'allegato G, riguardante la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche, deve essere presentato esclusivamente tramite le istanze on line nei termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 6 - Requisiti generali di ammissione

- 6.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; ovvero essere familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; ovvero essere cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o coloro che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; sono altresì inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);
- 6.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti peri cittadini della Repubblica.
- 6.3 Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 7 - Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 7.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.
- 7.2 I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.
- 7.3 Si ricorda che anche la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2024/2025, dovrà essere effettuata in modalità telematica.

L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno stabiliti successivamente dal Ministero.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 7.4 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 7.5 Per i titoli di servizio si precisa che può essere dichiarato, secondo le modalità sopra descritte, il servizio svolto fino al 30/06/2024 con incarichi temporanei.
- 7.6 L'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande incomplete o parziali.
- 7.7 Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.

- 7.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 7.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art.2, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art.1, comma 1, lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 1, comma 1, lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 8 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 8.1 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", le domande inoltrate al di fuori del termine e delle modalità di cui al precedente articolo 7, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
- 8.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 3 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
- 8.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dal competente Ufficio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 8.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte.
- 8.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 9 - Commissioni giudicatrici

- 9.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 Decreto legislativo 297/94.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.
- 9.2 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. n. 82 del 16.6.2023.

Art. 10 - Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 10.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), e delle eventuali riserve (All. E).
- 10.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
- 10.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale competente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- 10.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale e del competente Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente nelle forme e nei termini di legge.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

10.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii. sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e ss.mm. ed ii.

Art. 11 - Ricorsi

- 11.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 8) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 11.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
- 11.3. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 11.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 11.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

Art. 12 - Adempimenti degli Uffici Scolastici Regionali – Ambiti Territoriali Provinciali

- 12.1 Gli Ambiti Territoriali Provinciali (ex Uffici Scolastici Provinciali) adottano i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- b) danno esecuzione ai bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- c) nominano le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- d) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- e) dichiarano la inammissibilità o la nullità della domanda e dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- f) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la diffusione mediante pubblicazione al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- g) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

- 13.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del Decreto legislativo 297/94).
- (1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o della normativa contrattuale. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
- (2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

La domanda non può essere presentata agli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure

Avvertenze Alla Tabella A/1

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

È altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici" in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda. Si ricorda che, come indicato nella nota DGPER n. 55934 del 19.04.2024, è prevista la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi genitori, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
- La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- J) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
 se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- K) le certificazioni informatiche IIQ 7 Moduli +1 Skill Base e IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe ai programmi di certificazione ECDL di tipo "standard", "full standard" (IIQ 7 Moduli +1 Skill Base) ed "expert" (IIQ 4 Moduli Advanced Level)" (nota DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020).
- si ricorda che in base alla nota prot. DGPER n.24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, sono valutabili anche i servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

Allegato-A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente-6, buono-7, distinto-8, ottimo-9;
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1).
- 2) Diploma di laurea breve: punti 1,80. Diploma di laurea o laurea specialistica: punti 2 (si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1), (2).
- 3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della Legge n. 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3): punti 1,50.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (3), (8): punti 1.
- 5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti Pubblici Territoriali. Si valuta una solo idoneità (9): punti 1.

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 1) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello stato (4), (5), (6), (7): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 2) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 6) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4), (5), (6), (7): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 3) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5), (6): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 4) È altresì possibile dichiarare il servizio prestato entro il 30.06.2024 con incarichi temporanei. La dichiarazione con riserva del servizio prestato, successivamente alla presentazione della domanda, potrà essere sciolta a decorrere dal 16.06.2024.
- 5) In base alla nota prot. n. 40769 del 13.09.2019, agli assistenti amministrativi è valutata la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell'anno scolastico 2019/20 quale servizio svolto nel profilo di assistente amministrativo. La medesima possibilità è prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell'anno scolastico 2020/21 sulla base dell'intesa del 18.09.2020.
- 6) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di Musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di II grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione. Per il servizio prestato con rapporto di lavoroa tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza in applicazione di disposizioni di caratteretransitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 lett. c) del presente Bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tali trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A.1 allegata al presente Bando per il profilo di assistente amministrativo. In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialiste IC3 e MCAS.

Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT. Le certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL (limitatamente al profilo di assistente amministrativo), IIQ7 e IIQ4.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Ai sensi della nota AOODGPER. Reg.uff. n. 29291 del 25.09.2020, la certificazione informatica IDCert Digital Competence, presenta analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo "standard" e la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo "advanced".

Sulla base del parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, si riconosce la valutabilità anche della certificazione IDCERT livello Specialised in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised".

(9) Il punteggio è attribuito solo ai candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

Allegato D - preferenze (art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023:
- p) minore età anagrafica.

Allegato E Riserve

Le riserve spettano:

- 1 (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 art.1 comma 1 legge 23.11.1998,
- n.407 art.1 comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 art.12; (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 art.12;
- 2 alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 - artt.1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art.18 - comma 2 - della citata legge 68/1999;

- 4 Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e ss.mm.ii il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:
- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

AGGIORNAMENTO (art. 5, commi 1, 2 e 3 del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

- 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
- 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
- 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
- a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
- b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Allegato H

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, ,Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario,Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutori servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 18.1.1992, n. 16;
la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo il d.lgs. n.
105 del 30 giugno 2022;
il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556,
557, 559, 604, 673, 676;
il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art.3, come modificata e
integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.
20.10.1998, n. 403;
la Legge 13.3.1999 n. 68;
la L. 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
il D.M. 23.7.1999 "Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento
all'art. 4 e all'art. 6;
il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 del
20.2.2001 – Serie Generale, concernente la documentazione amministrativa;
il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U Quarta serie speciale - n. 35 del
4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101;
il D.Lgs. del 5 aprile 2002 n. 77 con il quale è prevista la valutazione del servizio
svolto presso enti pubblici;
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale",
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il
29 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale – ed in particolare l'allegata tabella B
relativa ai requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 sottoscritta
il 25 luglio 2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della tabella B – requisiti culturali
per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al C.C.N.L.
29.11.2007;
il CCNI, relativo al Comporto Istruzione a Diagnos deigenio 2016/2019 autoriumita in
il CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

VISTA la O.M. 23.02.2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.04.2009 – reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.lgs. 16.04.1994, n. 297;

VISTO il D.M. n. 82 del 29.9.2009 e successive integrazioni, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 25/09/2009 n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020;

VISTO il C.C.N.L del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-21, sottoscritto il 18.01.2024 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 32 del 08.02.2024 – ed in particolare l'allegata Tabella B – Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA;

VISTO 1'art. 59 comma 3 del CCNL 2019-21;

VISTO l'art l'art. 59, comma 9, del succitato CCNL, che prevede "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10";

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 30 luglio 2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 194/2009 Convertito in legge n. 25/2010;

VISTO il D. M. 15 settembre 2010. n. 80, di integrazione del citato D.M. n. 68/2010;

VISTA la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2010/11;

VISTA la nota MIUR n. 8151 del 13 marzo 2015 in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.7 della legge 97/2013;

VISTA la nota ministeriale n. 40769 del 13 settembre 2019 con la quale è stato precisato che per il profilo professionale degli assistenti amministrativi non di ruolo, è possibile dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell'a.s. 2019/2020;

VISTA la nota ministeriale n. 55934 del 19.04.2024, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2023/24 – Graduatorie 2024/25;

RAVVISATA la necessità di procedere alla indizione della procedura concorsuale per titoli prevista dall'art. 554 del D.Lgs. 297/1994 per l'aggiornamento e l'integrazione delle



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

graduatorie provinciali per i profili professionali delle ex aree A e B del personale A.T.A., con particolare riferimento all'area Assistenti, profilo professionale Assistente Tecnico;

DECRETA

Nell'anno scolastico 2023/2024, per le province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, è indetto un concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, **utili per l'a.s. 2024/2025**, concernente il profilo professionale di **ASSISTENTE TECNICO – ex area B** – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

Le norme contenute nell' O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 costituiscono parte integrante del bando.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Argomenti e Servizi" tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.html

Il presente bando di concorso è pubblicato sul portale InPa (www.inpa.gov.it) sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale nonché sui siti degli Ambiti territoriali e di tutte le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE Anna Paola Sabatini



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

AVVERTENZE AL BANDO

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e della L. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate si intendono non più possedute.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 1.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di personale ATA a tempo determinato della scuola statale, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- 1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M.23.7.1999, n. 184 art.6 comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio su indicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;
- d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".
- 1.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui all'Allegato A del CCNL 2019-2021 requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. il quale CCNL all'art. 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili. Di seguito si indica il titolo di accesso previsto per il profilo professionale di

ASSISTENTE TECNICO:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
- 1.4 Ai sensi dell'art. 59 comma 9 del CCNL 2019-21 "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10".
- 1.5 Ai sensi dell'art. 59, comma 10 del CCNL 2019/21 "I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse".

- 1.6 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
- 1.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 1.8 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 1.9 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 1.10 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera a delle Tabelle di valutazione annesse al presente decreto se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 1.11 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- 1.12 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle domande indicata dal Ministero (30 maggio 2024).

Art. 2 - Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) chiedere l'aggiornamento in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
- d) non produrre alcuna domanda.
- 2.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a), e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori limitatamente ai diplomi di maturità, e dei titoli di preferenza e di riserva

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di preferenza e di riserva.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato valorizzando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).

2.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art. 3 - Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 3.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 3.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 3.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
- 3.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Art. 4 - Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

- 4.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 4.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area Assistenti si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 e art.18) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82.
- 4.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio disponibili all'atto dell'assunzione (All. C). A tal fine, il quadro dei posti di assistente tecnico disponibili, ripartiti per aree di laboratori, viene adeguatamente pubblicizzato prima delle assunzioni.
- 4.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 11, comma 5 del presente bando).

Art. 5 - Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 5.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia attraverso l'istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
- 5.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2° o 3° fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 5.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, potranno successivamente inviare, tramite istanze on-line il modello



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

di domanda (modello G) di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297 del 16/4/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono, inoltrare tramite istanze on line il suddetto modello G, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

5.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3.

In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato deve essere inoltrato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

5.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo (modello F) deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

L'allegato G, riguardante la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche, deve essere presentato esclusivamente tramite le istanze on line nei termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 6 - Requisiti generali di ammissione

- 6.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; ovvero essere familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; ovvero essere cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o coloro che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; sono altresì inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);
- 6.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti peri cittadini della Repubblica.
- 6.3 Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 7 - Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 7.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.
- 7.2 I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

7.3 Si ricorda che anche la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2024/2025, dovrà essere effettuata in modalità telematica.

L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno stabiliti successivamente dal Ministero.

- 7.4 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 7.5 Per i titoli di servizio si precisa che può essere dichiarato, secondo le modalità sopra descritte, il servizio svolto fino al 30/06/2024 con incarichi temporanei.
- 7.6 L'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande incomplete o parziali.
- 7.7 Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.

- 7.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 7.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art.2, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art.1, comma 1, lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 1, comma 1, lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 8 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

8.1 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", le domande inoltrate al di fuori del termine e delle modalità di cui al precedente articolo 7, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 8.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 3 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
- 8.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dal competente Ufficio.
- 8.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte.
- 8.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 9 - Commissioni giudicatrici

9.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 Decreto legislativo 297/94.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.

9.2 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. n. 82 del 16.6.2023.

Art. 10 - Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 10.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), e delle eventuali riserve (All. E).
- 10.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

- 10.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale competente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- 10.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale e del competente Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente nelle forme e nei termini di legge.
- 10.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii. sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e ss.mm. ed ii.

Art. 11 - Ricorsi

- 11.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 8) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 11.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
- 11.3. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 11.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 11.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

Art. 12 - Adempimenti degli Uffici Scolastici Regionali – Ambiti Territoriali Provinciali



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 12.1 Gli Ambiti Territoriali Provinciali (ex Uffici Scolastici Provinciali) adottano i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- b) danno esecuzione ai bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- c) nominano le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- d) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- e) dichiarano la inammissibilità o la nullità della domanda e dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale:
- f) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la diffusione mediante pubblicazione al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- g) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

- 13.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del Decreto legislativo 297/94).
- (1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o della normativa contrattuale. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
- (2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

La domanda non può essere presentata agli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Avvertenze Alla Tabella A/1

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

È altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici" in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda. Si ricorda che, come indicato nella nota DGPER n. 55934 del 19.04.2024, è prevista la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi genitori, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per
- il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.
- J) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- K) le certificazioni informatiche IIQ 7 Moduli +1 Skill Base e IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe ai programmi di certificazione ECDL di tipo "standard", "full standard" (IIQ 7 Moduli +1 Skill Base) ed "expert" (IIQ 4 Moduli Advanced Level)" (nota DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020).
- si ricorda che in base alla nota prot. DGPER n.24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, sono valutabili anche i servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

Allegato-A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
- Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente -6, buono -7, distinto -8, ottimo -9;
- Per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1)



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 2) Diploma di laurea breve PUNTI 1,80 Diploma di laurea o laurea specialistica PUNTI 2 (si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1)(2)
- 3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità (9): punti 2.

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 1) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 2) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 6) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 3) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (5) (6): punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
- 4) È altresì possibile dichiarare il servizio prestato entro il <u>30.06.2024</u> con incarichi temporanei. La dichiarazione con riserva del servizio prestato, successivamente alla presentazione della domanda, potrà essere sciolta a decorrere dal <u>16.06.2024</u>.
- 5) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di Musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

secondaria di II grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione. Per il servizio prestato con rapporto di lavoroa tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza in applicazione di disposizioni di caratteretransitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 lett. c) del presente Bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tali trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A.1 allegata al presente Bando per il profilo di assistente amministrativo. In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialiste IC3 e MCAS.

Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT. Le certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL (limitatamente al profilo di assistente amministrativo), IIQ7 e IIQ4.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

Ai sensi della nota AOODGPER. Reg.uff. n. 29291 del 25.09.2020, la certificazione informatica IDCert Digital Competence, presenta analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

"standard" e la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo "advanced".

Sulla base del parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, si riconosce la valutabilità anche della certificazione IDCERT livello Specialised in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised".

(9) Il punteggio è attribuito solo ai candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

Allegato D - preferenze (art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

Allegato E Riserve

Le riserve spettano:

- 1 (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 art.1 comma 1 legge 23.11.1998,
- n.407 art.1 comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 art.12; (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 art.12;
- 2 alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 - artt.1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art.18 - comma 2 - della citata legge 68/1999;

- 4 Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e ss.mm.ii il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:
- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

AGGIORNAMENTO (art. 5, commi 1, 2 e 3 del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

- 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
- 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
- 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
- a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
- b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Allegato H



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, ,Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario,Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca. Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutori servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico,

Aiutante di laboratorio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 18.1.1992, n. 16;
la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo il d.lgs. n.
105 del 30 giugno 2022;
il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556,
557, 559, 604, 673, 676;
il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art.3, come modificata e
integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.
20.10.1998, n. 403;
la Legge 13.3.1999 n. 68;
la L. 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
il D.M. 23.7.1999 "Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento
all'art. 4 e all'art. 6;
il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 del
20.2.2001 – Serie Generale, concernente la documentazione amministrativa;
il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U Quarta serie speciale - n. 35 del
4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101;
il D.Lgs. del 5 aprile 2002 n. 77 con il quale è prevista la valutazione del servizio
svolto presso enti pubblici;
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale",
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il
29 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale – ed in particolare l'allegata tabella B
relativa ai requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 sottoscritta
il 25 luglio 2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della tabella B – requisiti culturali
per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al C.C.N.L.
29.11.2007;
il CCNI, relativo al Comporto Istruzione a Diagnos deigenio 2016/2019 autoriumita in
il CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

VISTA la O.M. 23.02.2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.04.2009 – reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.lgs. 16.04.1994, n. 297;

VISTO il D.M. n. 82 del 29.9.2009 e successive integrazioni, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 25/09/2009 n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020;

VISTO il C.C.N.L del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-21, sottoscritto il 18.01.2024 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 32 del 08.02.2024 – ed in particolare l'allegata Tabella B – Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA;

VISTO 1'art. 59 comma 3 del CCNL 2019-21;

VISTO l'art l'art. 59, comma 9, del succitato CCNL, che prevede "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10";

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 30 luglio 2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 194/2009 Convertito in legge n. 25/2010;

VISTO il D. M. 15 settembre 2010. n. 80, di integrazione del citato D.M. n. 68/2010;

VISTA la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2010/11;

VISTA la nota MIUR n. 8151 del 13 marzo 2015 in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.7 della legge 97/2013;

VISTA la nota ministeriale n. 40769 del 13 settembre 2019 con la quale è stato precisato che per il profilo professionale degli assistenti amministrativi non di ruolo, è possibile dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell'a.s. 2019/2020;

VISTA la nota ministeriale n. 55934 del 19.04.2024, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2023/24 – Graduatorie 2024/25;

RAVVISATA la necessità di procedere alla indizione della procedura concorsuale per titoli prevista dall'art. 554 del D.Lgs. 297/1994 per l'aggiornamento e l'integrazione delle



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

graduatorie provinciali per i profili professionali delle ex aree A e B del personale A.T.A., con particolare riferimento all'area Collaboratori, profilo professionale Collaboratore Amministrativo;

DECRETA

Nell'anno scolastico 2023/2024, per le province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, è indetto un concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, **utili per l'a.s. 2024/2025**, concernente il profilo professionale di **COLLABORATORE SCOLASTICO – ex area A** – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

Le norme contenute nell' O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 costituiscono parte integrante del bando.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Argomenti e Servizi" tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.html

Il presente bando di concorso è pubblicato sul portale InPa (<u>www.inpa.gov.it</u>) sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale nonché sui siti degli Ambiti territoriali e di tutte le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE Anna Paola Sabatini



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

AVVERTENZE AL BANDO

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e della L. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate si intendono non più possedute.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 1.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di personale ATA a tempo determinato della scuola statale, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- 1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M.23.7.1999, n. 184 art.6 comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio su indicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;
- d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".
- 1.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui all'Allegato A del CCNL 2019-2021 requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. il quale CCNL all'art. 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili. Di seguito si indica il titolo di accesso previsto per il profilo professionale di

COLLABORATORE SCOLASTICO:

- Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "Certificato di competenze" relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 con promozione alla classe IV da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.
- 1.4 Ai sensi dell'art. 59 comma 9 del CCNL 2019-21 "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10".
- 1.5 Ai sensi dell'art. 59, comma 10 del CCNL 2019/21 "I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse".

- 1.6 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
- 1.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 1.8 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 1.9 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 1.10 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera a delle Tabelle di valutazione annesse al presente decreto se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 1.11 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- 1.12 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle domande indicata dal Ministero (30 maggio 2024).

Art. 2 - Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.
- 2.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di preferenza e di riserva.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato valorizzando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).

2.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art. 3 - Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 3.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 3.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 3.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
- 3.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Art. 4 - Utilizzazioni delle graduatorie permanenti



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 4.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 4.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area Assistenti si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 e art.18) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82.
- 4.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole.

Art. 5 - Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 5.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia attraverso l'istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
- 5.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2° o 3° fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 5.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, potranno successivamente inviare, tramite istanze on-line il modello di domanda (modello G) di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297 del 16/4/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

intendendo semplicemente permanere in esse, debbono, inoltrare tramite istanze on line il suddetto modello G, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

5.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3.

In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato deve essere inoltrato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

5.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo (modello F) deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

L'allegato G, riguardante la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche, deve essere presentato esclusivamente tramite le istanze on line nei termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 6 - Requisiti generali di ammissione

- 6.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; ovvero essere familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; ovvero essere cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o coloro che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; sono altresì inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 6.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti peri cittadini della Repubblica.
- 6.3 Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 7 - Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 7.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.
- 7.2 I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.
- 7.3 Si ricorda che anche la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2024/2025, dovrà essere effettuata in modalità telematica.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno stabiliti successivamente dal Ministero.

- 7.4 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 7.5 Per i titoli di servizio si precisa che può essere dichiarato, secondo le modalità sopra descritte, il servizio svolto fino al 30/06/2024 con incarichi temporanei.
- 7.6 L'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande incomplete o parziali.
- 7.7 Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.

- 7.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 7.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art.2, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art.1, comma 1, lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 1, comma 1, lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 8 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 8.1 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", le domande inoltrate al di fuori del termine e delle modalità di cui al precedente articolo 7, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
- 8.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 3 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 8.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dal competente Ufficio.
- 8.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte.
- 8.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 9 - Commissioni giudicatrici

9.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 Decreto legislativo 297/94.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.

9.2 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. n. 82 del 16.6.2023.

Art. 10 - Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 10.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), e delle eventuali riserve (All. E).
- 10.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
- 10.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale competente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- 10.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione sul sito



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

dell'Ufficio Scolastico Regionale e del competente Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente nelle forme e nei termini di legge.

10.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii. sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e ss.mm. ed ii.

Art. 11 - Ricorsi

- 11.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 8) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 11.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
- 11.3. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 11.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 11.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

Art. 12 - Adempimenti degli Uffici Scolastici Regionali – Ambiti Territoriali Provinciali

- 12.1 Gli Ambiti Territoriali Provinciali (ex Uffici Scolastici Provinciali) adottano i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- b) danno esecuzione ai bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- c) nominano le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- d) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- e) dichiarano la inammissibilità o la nullità della domanda e dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- f) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la diffusione mediante pubblicazione al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- g) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

- 13.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del Decreto legislativo 297/94).
- (1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o della normativa contrattuale. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
- (2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

La domanda non può essere presentata agli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure

Avvertenze Alla Tabella A/1

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

È altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici" in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda. Si ricorda che, come indicato nella nota DGPER n. 55934 del 19.04.2024, è prevista la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi genitori, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
- La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.
- Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi J) di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6.83):
- le certificazioni informatiche IIQ 7 Moduli +1 Skill Base e IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe ai programmi di certificazione ECDL di tipo "standard", "full standard" (IIQ 7 Moduli +1 Skill Base) ed "expert" (IIQ 4 Moduli Advanced Level)" (nota DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020).
- si ricorda che in base alla nota prot. DGPER n.24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, sono valutabili anche i servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

Allegato-A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO

A) TITOLI DI CULTURA

- Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla 1) valutazione (si valuta un solo titolo):
- media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media del 7, oppure buono: punti 2,50; media dell'8, oppure distinto: punti 3; media del 9, oppure ottimo: punti 3,50 (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta)
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.

Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti, né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole (1).

TITOLI DI SERVIZIO B)

Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico, in scuole o istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

- 2) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 3) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6): punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
- 4) E' altresì possibile dichiarare il servizio prestato entro il 30.06.2024 con incarichi temporanei. La dichiarazione con riserva del servizio prestato, successivamente alla presentazione della domanda, potrà essere sciolta a decorrere dal 16.06.2024.

In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di Musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di II grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

le eventuali assenze prive di retribuzione. Per il servizio prestato con rapporto di lavoroa tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza in applicazione di disposizioni di caratteretransitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 lett. c) del presente Bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tali trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A.1 allegata al presente Bando per il profilo di assistente amministrativo. In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialiste IC3 e MCAS.

Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT. Le certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL (limitatamente al profilo di assistente amministrativo), IIQ7 e IIQ4.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

Ai sensi della nota AOODGPER. Reg.uff. n. 29291 del 25.09.2020, la certificazione informatica IDCert Digital Competence, presenta analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo "standard" e la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo "advanced".

Sulla base del parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, si riconosce la valutabilità anche della certificazione IDCERT livello Specialised in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised".

(9) Il punteggio è attribuito solo ai candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

Allegato D - preferenze (art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

Allegato E Riserve

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 - art.1 - comma 1 - legge 23.11.1998,

n.407 - art.1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12; (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;

- 2 alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità:
- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.
- Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 artt.1 -3 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
- 3 agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art.18 - comma 2 - della citata legge 68/1999;

4 – Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e ss.mm.ii il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

nonché l'art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

AGGIORNAMENTO (art. 5, commi 1, 2 e 3 del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

- 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
- 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
- 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
- a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
- b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Allegato H

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, "Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario,Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutori servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 18.1.1992, n. 16;
la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo il d.lgs. n.
105 del 30 giugno 2022;
il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556,
557, 559, 604, 673, 676;
il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art.3, come modificata e
integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.
20.10.1998, n. 403;
la Legge 13.3.1999 n. 68;
la L. 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
il D.M. 23.7.1999 "Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento
all'art. 4 e all'art. 6;
il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 del
20.2.2001 – Serie Generale, concernente la documentazione amministrativa;
il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U Quarta serie speciale - n. 35 del
4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101;
il D.Lgs. del 5 aprile 2002 n. 77 con il quale è prevista la valutazione del servizio
svolto presso enti pubblici;
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale",
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il
29 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale – ed in particolare l'allegata tabella B
relativa ai requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 sottoscritta
il 25 luglio 2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della tabella B – requisiti culturali
per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al C.C.N.L.
29.11.2007;
il CCNI, relativo al Comporto Istruzione a Diagnos deigenio 2016/2019 autoriumita in
il CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

VISTA la O.M. 23.02.2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.04.2009 – reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.lgs. 16.04.1994, n. 297;

VISTO il D.M. n. 82 del 29.9.2009 e successive integrazioni, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 25/09/2009 n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020;

VISTO il C.C.N.L del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-21, sottoscritto il 18.01.2024 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 32 del 08.02.2024 – ed in particolare l'allegata Tabella B – Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA;

VISTO 1'art. 59 comma 3 del CCNL 2019-21;

VISTO l'art l'art. 59, comma 9, del succitato CCNL, che prevede "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10";

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 30 luglio 2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 194/2009 Convertito in legge n. 25/2010;

VISTO il D. M. 15 settembre 2010. n. 80, di integrazione del citato D.M. n. 68/2010;

VISTA la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2010/11;

VISTA la nota MIUR n. 8151 del 13 marzo 2015 in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.7 della legge 97/2013;

VISTA la nota ministeriale n. 40769 del 13 settembre 2019 con la quale è stato precisato che per il profilo professionale degli assistenti amministrativi non di ruolo, è possibile dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell'a.s. 2019/2020;

VISTA la nota ministeriale n. 55934 del 19.04.2024, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2023/24 – Graduatorie 2024/25;

RAVVISATA la necessità di procedere alla indizione della procedura concorsuale per titoli prevista dall'art. 554 del D.Lgs. 297/1994 per l'aggiornamento e l'integrazione delle



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

graduatorie provinciali per i profili professionali delle ex aree A e B del personale A.T.A., con particolare riferimento all'area Assistenti, profilo professionale Cuochi;

DECRETA

Nell'anno scolastico 2023/2024, per le province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, è indetto un concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, utili per l'a.s. 2024/2025, concernente il profilo professionale di CUOCO – Area Assistenti (ex Area B) – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

Le norme contenute nell' O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 costituiscono parte integrante del bando.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Argomenti e Servizi" tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.html

Il presente bando di concorso è pubblicato sul portale InPa (www.inpa.gov.it) sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale nonché sui siti degli Ambiti territoriali e di tutte le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE Anna Paola Sabatini



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

AVVERTENZE AL BANDO

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e della L. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate si intendono non più possedute.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 1.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di personale ATA a tempo determinato della scuola statale, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- 1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M.23.7.1999, n. 184 art.6 comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio su indicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;
- d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".
- 1.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui all'Allegato A del CCNL 2019-2021 requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. il quale CCNL all'art. 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili. Di seguito si indica il titolo di accesso previsto per il profilo professionale di

CUOCO:

- <u>Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.</u>
- 1.4 Ai sensi dell'art. 59 comma 9 del CCNL 2019-21 "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10".
- 1.5 Ai sensi dell'art. 59, comma 10 del CCNL 2019/21 "I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse".

- 1.6 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
- 1.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 1.8 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 1.9 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 1.10 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera a delle Tabelle di valutazione annesse al presente decreto se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 1.11 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- 1.12 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle domande indicata dal Ministero (30 maggio 2024).

Art. 2 - Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.
- 2.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di preferenza e di riserva.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato valorizzando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).

2.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art. 3 - Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 3.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 3.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 3.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
- 3.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Art. 4 - Utilizzazioni delle graduatorie permanenti



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 4.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 4.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area Assistenti si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 e art.18) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82.
- 4.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole.

Art. 5 - Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 5.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia attraverso l'istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
- 5.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2° o 3° fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 5.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, potranno successivamente inviare, tramite istanze on-line il modello di domanda (modello G) di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297 del 16/4/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono, inoltrare tramite istanze on line il suddetto modello G, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

5.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3.

In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato deve essere inoltrato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

5.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo (modello F) deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

L'allegato G, riguardante la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche, deve essere presentato esclusivamente tramite le istanze on line nei termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 6 - Requisiti generali di ammissione

- 6.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; ovvero essere familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; ovvero essere cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o coloro che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; sono altresì inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);
- 6.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti peri cittadini della Repubblica.
- 6.3 Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 7 - Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 7.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.
- 7.2 I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.
- 7.3 Si ricorda che anche la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2024/2025, dovrà essere effettuata in modalità telematica.

L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno stabiliti successivamente dal Ministero.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 7.4 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 7.5 Per i titoli di servizio si precisa che può essere dichiarato, secondo le modalità sopra descritte, il servizio svolto fino al 30/06/2024 con incarichi temporanei.
- 7.6 L'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande incomplete o parziali.
- 7.7 Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.

- 7.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 7.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art.2, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art.1, comma 1, lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 1, comma 1, lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 8 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 8.1 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", le domande inoltrate al di fuori del termine e delle modalità di cui al precedente articolo 7, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
- 8.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 3 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
- 8.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dal competente Ufficio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 8.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte.
- 8.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 9 - Commissioni giudicatrici

- 9.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 Decreto legislativo 297/94.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.
- 9.2 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. n. 82 del 16.6.2023.

Art. 10 - Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 10.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), e delle eventuali riserve (All. E).
- 10.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
- 10.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale competente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- 10.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale e del competente Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente nelle forme e nei termini di legge.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

10.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii. sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e ss.mm. ed ii.

Art. 11 - Ricorsi

- 11.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 8) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 11.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
- 11.3. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 11.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 11.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

Art. 12 - Adempimenti degli Uffici Scolastici Regionali – Ambiti Territoriali Provinciali

- 12.1 Gli Ambiti Territoriali Provinciali (ex Uffici Scolastici Provinciali) adottano i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- b) danno esecuzione ai bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- c) nominano le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- d) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- e) dichiarano la inammissibilità o la nullità della domanda e dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- f) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la diffusione mediante pubblicazione al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- g) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

- 13.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del Decreto legislativo 297/94).
- (1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o della normativa contrattuale. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
- (2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

La domanda non può essere presentata agli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure

Avvertenze Alla Tabella A/1

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

È altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici" in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda. Si ricorda che, come indicato nella nota DGPER n. 55934 del 19.04.2024, è prevista la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi genitori, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
- La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- J) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- K) le certificazioni informatiche IIQ 7 Moduli +1 Skill Base e IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe ai programmi di certificazione ECDL di tipo "standard", "full standard" (IIQ 7 Moduli +1 Skill Base) ed "expert" (IIQ 4 Moduli Advanced Level)" (nota DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020).
- si ricorda che in base alla nota prot. DGPER n.24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, sono valutabili anche i servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

Allegato-A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI CUOCO

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono seguenti valori: sufficiente-6, buono-7, distinto-8, ottimo-9;
- -per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- -qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1).
- 2) Diploma di laurea breve: punti 1,80
- Diploma di laurea o laurea specialistica: punti 2 (si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1), (2).
- 3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità (9): punti 2.

B) TITOLI DI SERVIZIO

3) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

(limitatamente a tale profilo professionale) (4), (5), (6), (7): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

- 4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (4), (5), (6), (7): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 5) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio d'insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4), (5), (6), (7): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5), (6): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 7) È altresì possibile dichiarare il servizio prestato entro il 30.06.2024 con incarichi temporanei. La dichiarazione con riserva del servizio prestato, successivamente alla presentazione della domanda, potrà essere sciolta a decorrere dal 16.06.2024.
- 8) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di Musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di II grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione. Per il servizio prestato con rapporto di lavoroa tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza in applicazione di disposizioni di caratteretransitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 lett. c) del presente Bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tali trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A.1 allegata al presente Bando per il profilo di assistente amministrativo. In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialiste IC3 e MCAS.

Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT. Le certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL (limitatamente al profilo di assistente amministrativo), IIQ7 e IIQ4.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

Ai sensi della nota AOODGPER. Reg.uff. n. 29291 del 25.09.2020, la certificazione informatica IDCert Digital Competence, presenta analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo "standard" e la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo "advanced".

Sulla base del parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, si riconosce la valutabilità anche della certificazione IDCERT livello Specialised in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised".

(9) Il punteggio è attribuito solo ai candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

Allegato D - preferenze (art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

Allegato E Riserve

Le riserve spettano:



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 1 (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 art.1 comma 1 legge 23.11.1998,
- n.407 art.1 comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 art.12; (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 art.12;
- 2 alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.
- Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 artt.1 -3 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
- 3 agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art.18 - comma 2 - della citata legge 68/1999;

4 – Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e ss.mm.ii il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

AGGIORNAMENTO (art. 5, commi 1, 2 e 3 del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

- 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
- 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
- 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
- a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
- b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Allegato H

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, ,Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario,Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca. Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutori servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 18.1.1992, n. 16;
la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo il d.lgs. n.
105 del 30 giugno 2022;
il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556,
557, 559, 604, 673, 676;
il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art.3, come modificata e
integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.
20.10.1998, n. 403;
la Legge 13.3.1999 n. 68;
la L. 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
il D.M. 23.7.1999 "Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento
all'art. 4 e all'art. 6;
il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 del
20.2.2001 – Serie Generale, concernente la documentazione amministrativa;
il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U Quarta serie speciale - n. 35 del
4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101;
il D.Lgs. del 5 aprile 2002 n. 77 con il quale è prevista la valutazione del servizio
svolto presso enti pubblici;
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale",
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il
29 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale – ed in particolare l'allegata tabella B
relativa ai requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 sottoscritta
il 25 luglio 2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della tabella B – requisiti culturali
per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al C.C.N.L.
29.11.2007;
il CCNI, relativo al Comporto Istruzione a Diagnos deigenio 2016/2019 autoriumita in
il CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

VISTA la O.M. 23.02.2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.04.2009 – reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.lgs. 16.04.1994, n. 297;

VISTO il D.M. n. 82 del 29.9.2009 e successive integrazioni, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 25/09/2009 n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020;

VISTO il C.C.N.L del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-21, sottoscritto il 18.01.2024 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 32 del 08.02.2024 – ed in particolare l'allegata Tabella B – Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA;

VISTO 1'art. 59 comma 3 del CCNL 2019-21;

VISTO l'art l'art. 59, comma 9, del succitato CCNL, che prevede "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10";

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 30 luglio 2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 194/2009 Convertito in legge n. 25/2010;

VISTO il D. M. 15 settembre 2010. n. 80, di integrazione del citato D.M. n. 68/2010;

VISTA la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2010/11;

VISTA la nota MIUR n. 8151 del 13 marzo 2015 in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.7 della legge 97/2013;

VISTA la nota ministeriale n. 40769 del 13 settembre 2019 con la quale è stato precisato che per il profilo professionale degli assistenti amministrativi non di ruolo, è possibile dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell'a.s. 2019/2020;

VISTA la nota ministeriale n. 55934 del 19.04.2024, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2023/24 – Graduatorie 2024/25;

RAVVISATA la necessità di procedere alla indizione della procedura concorsuale per titoli prevista dall'art. 554 del D.Lgs. 297/1994 per l'aggiornamento e l'integrazione delle



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

graduatorie provinciali per i profili professionali delle ex aree A e B del personale A.T.A., con particolare riferimento all'area Assistenti, profilo professionale Guardarobiere;

DECRETA

Nell'anno scolastico 2023/2024, per le province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, è indetto un concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, utili per l'a.s. 2024/2025, concernente il profilo professionale di GUARDAROBIERE – Area Assistenti (ex Area B) – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

Le norme contenute nell' O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 costituiscono parte integrante del bando.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Argomenti e Servizi" tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.html

Il presente bando di concorso è pubblicato sul portale InPa (www.inpa.gov.it) sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale nonché sui siti degli Ambiti territoriali e di tutte le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE Anna Paola Sabatini



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

AVVERTENZE AL BANDO

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e della L. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate si intendono non più possedute.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 1.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di personale ATA a tempo determinato della scuola statale, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- 1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M.23.7.1999, n. 184 art.6 comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio su indicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;
- d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".
- 1.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui all'Allegato A del CCNL 2019-2021 requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. il quale CCNL all'art. 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili. Di seguito si indica il titolo di accesso previsto per il profilo professionale di

GUARDAROBIERE:

- <u>Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado "Sistema moda" e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.</u>
- 1.4 Ai sensi dell'art. 59 comma 9 del CCNL 2019-21 "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10".
- 1.5 Ai sensi dell'art. 59, comma 10 del CCNL 2019/21 "I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse".

- 1.6 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
- 1.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 1.8 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 1.9 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 1.10 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera a delle Tabelle di valutazione annesse al presente decreto se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 1.11 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- 1.12 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle domande indicata dal Ministero (30 maggio 2024).

Art. 2 - Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.
- 2.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di preferenza e di riserva.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato valorizzando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).

2.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art. 3 - Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 3.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 3.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 3.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
- 3.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Art. 4 - Utilizzazioni delle graduatorie permanenti



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 4.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 4.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area Assistenti si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 e art.18) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82.
- 4.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole.

Art. 5 - Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 5.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia attraverso l'istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
- 5.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2° o 3° fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 5.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, potranno successivamente inviare, tramite istanze on-line il modello di domanda (modello G) di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297 del 16/4/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono, inoltrare tramite istanze on line il suddetto modello G, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

5.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3.

In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato deve essere inoltrato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

5.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo (modello F) deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

L'allegato G, riguardante la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche, deve essere presentato esclusivamente tramite le istanze on line nei termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 6 - Requisiti generali di ammissione

- 6.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; ovvero essere familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; ovvero essere cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o coloro che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; sono altresì inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);
- 6.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti peri cittadini della Repubblica.
- 6.3 Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 7 - Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 7,1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.
- 7.2 I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.
- 7.3 Si ricorda che anche la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2024/2025, dovrà essere effettuata in modalità telematica.

L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno stabiliti successivamente dal Ministero.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 7.4 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 7.5 Per i titoli di servizio si precisa che può essere dichiarato, secondo le modalità sopra descritte, il servizio svolto fino al 30/06/2024 con incarichi temporanei.
- 7.6 L'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande incomplete o parziali.
- 7.7 Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.

- 7.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 7.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art.2, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art.1, comma 1, lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 1, comma 1, lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 8 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 8.1 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", le domande inoltrate al di fuori del termine e delle modalità di cui al precedente articolo 7, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
- 8.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 3 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
- 8.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dal competente Ufficio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 8.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte.
- 8.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 9 - Commissioni giudicatrici

- 9.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 Decreto legislativo 297/94.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.
- 9.2 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. n. 82 del 16.6.2023.

Art. 10 - Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 10.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), e delle eventuali riserve (All. E).
- 10.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
- 10.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale competente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- 10.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale e del competente Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente nelle forme e nei termini di legge.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

10.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii. sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e ss.mm. ed ii.

Art. 11 - Ricorsi

- 11.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 8) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 11.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
- 11.3. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 11.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 11.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

Art. 12 - Adempimenti degli Uffici Scolastici Regionali – Ambiti Territoriali Provinciali

- 12.1 Gli Ambiti Territoriali Provinciali (ex Uffici Scolastici Provinciali) adottano i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- b) danno esecuzione ai bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- c) nominano le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- d) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- e) dichiarano la inammissibilità o la nullità della domanda e dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- f) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la diffusione mediante pubblicazione al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- g) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

- 13.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del Decreto legislativo 297/94).
- (1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o della normativa contrattuale. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
- (2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

La domanda non può essere presentata agli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure

Avvertenze Alla Tabella A/1

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

È altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici" in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda. Si ricorda che, come indicato nella nota DGPER n. 55934 del 19.04.2024, è prevista la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi genitori, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
- La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- J) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
 se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- K) le certificazioni informatiche IIQ 7 Moduli +1 Skill Base e IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe ai programmi di certificazione ECDL di tipo "standard", "full standard" (IIQ 7 Moduli +1 Skill Base) ed "expert" (IIQ 4 Moduli Advanced Level)" (nota DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020).
- si ricorda che in base alla nota prot. DGPER n.24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, sono valutabili anche i servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

Allegato-A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI GUARDAROBIERE

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media del 7, oppure buono: punti 2,50; media dell'8, oppure distinto: punti 3; media del 9, oppure ottimo: punti 3,50 (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta);
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- -qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1).
- 2) Diploma di maturità (si valuta un solo titolo) (1): punti 3.
- 3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere. Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi: punti 2.

B) TITOLI DI SERVIZIO

4) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (4), (5), (6), (7): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

- 5) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (4), (5), (6), (7): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 6) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5), (6),: punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 7) È altresì possibile dichiarare il servizio prestato entro il 30.06.2024 con incarichi temporanei. La dichiarazione con riserva del servizio prestato, successivamente alla presentazione della domanda, potrà essere sciolta a decorrere dal 16.06.2024.
- 8) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di Musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di II grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione. Per il servizio prestato con rapporto di lavoroa tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza in applicazione di disposizioni di caratteretransitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 lett. c) del presente Bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tali trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A.1 allegata al presente Bando per il profilo di assistente amministrativo. In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialiste IC3 e MCAS.

Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT. Le certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL (limitatamente al profilo di assistente amministrativo), IIQ7 e IIQ4.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

Ai sensi della nota AOODGPER. Reg.uff. n. 29291 del 25.09.2020, la certificazione informatica IDCert Digital Competence, presenta analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo "standard" e la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo "advanced".

Sulla base del parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, si riconosce la valutabilità anche della certificazione IDCERT livello Specialised in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised".

(9) Il punteggio è attribuito solo ai candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

Allegato D - preferenze (art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

Allegato E Riserve

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 - art.1 - comma 1 - legge 23.11.1998,

n.407 - art.1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12; (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;

- 2 alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 - artt.1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art.18 - comma 2 - della citata legge 68/1999;

4 – Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e ss.mm.ii il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

AGGIORNAMENTO (art. 5, commi 1, 2 e 3 del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

- 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
- 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
- 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
- a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
- b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Allegato H

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operatore, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

marinare), Esecutore, Esecutori servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 18.1.1992, n. 16;
la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo il d.lgs. n.
105 del 30 giugno 2022;
il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556,
557, 559, 604, 673, 676;
il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art.3, come modificata e
integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.
20.10.1998, n. 403;
la Legge 13.3.1999 n. 68;
la L. 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
il D.M. 23.7.1999 "Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento
all'art. 4 e all'art. 6;
il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 del
20.2.2001 – Serie Generale, concernente la documentazione amministrativa;
il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U Quarta serie speciale - n. 35 del
4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101;
il D.Lgs. del 5 aprile 2002 n. 77 con il quale è prevista la valutazione del servizio
svolto presso enti pubblici;
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale",
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il
29 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale – ed in particolare l'allegata tabella B
relativa ai requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 sottoscritta
il 25 luglio 2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della tabella B – requisiti culturali
per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al C.C.N.L.
29.11.2007;
il CCNI, relativo al Comporto Istruzione a Diagnos deigenio 2016/2019 autoriumita in
il CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

VISTA la O.M. 23.02.2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.04.2009 – reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.lgs. 16.04.1994, n. 297;

VISTO il D.M. n. 82 del 29.9.2009 e successive integrazioni, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 25/09/2009 n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020;

VISTO il C.C.N.L del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-21, sottoscritto il 18.01.2024 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 32 del 08.02.2024 – ed in particolare l'allegata Tabella B – Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA;

VISTO 1'art. 59 comma 3 del CCNL 2019-21;

VISTO l'art l'art. 59, comma 9, del succitato CCNL, che prevede "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10";

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 30 luglio 2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 194/2009 Convertito in legge n. 25/2010;

VISTO il D. M. 15 settembre 2010. n. 80, di integrazione del citato D.M. n. 68/2010;

VISTA la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2010/11;

VISTA la nota MIUR n. 8151 del 13 marzo 2015 in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.7 della legge 97/2013;

VISTA la nota ministeriale n. 40769 del 13 settembre 2019 con la quale è stato precisato che per il profilo professionale degli assistenti amministrativi non di ruolo, è possibile dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell'a.s. 2019/2020;

VISTA la nota ministeriale n. 55934 del 19.04.2024, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2023/24 – Graduatorie 2024/25;

RAVVISATA la necessità di procedere alla indizione della procedura concorsuale per titoli prevista dall'art. 554 del D.Lgs. 297/1994 per l'aggiornamento e l'integrazione delle



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

graduatorie provinciali per i profili professionali delle ex aree A e B del personale A.T.A., con particolare riferimento all'area Assistenti, profilo professionale Infermiere;

DECRETA

Nell'anno scolastico 2023/2024, per le province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, è indetto un concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, **utili per l'a.s. 2024/2025**, concernente il profilo professionale di **INFERMIERE – Area Assistenti (ex Area B)** – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

Le norme contenute nell' O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 costituiscono parte integrante del bando.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Argomenti e Servizi" tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.html

Il presente bando di concorso è pubblicato sul portale InPa (www.inpa.gov.it) sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale nonché sui siti degli Ambiti territoriali e di tutte le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE Anna Paola Sabatini



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

AVVERTENZE AL BANDO

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e della L. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate si intendono non più possedute.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 1.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di personale ATA a tempo determinato della scuola statale, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- 1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M.23.7.1999, n. 184 art.6 comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio su indicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;
- d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".
- 1.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui all'Allegato A del CCNL 2019-2021 requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. il quale CCNL all'art. 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili. Di seguito si indica il titolo di accesso previsto per il profilo professionale di

INFERMIERE:

- Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
- 1.4 Ai sensi dell'art. 59 comma 9 del CCNL 2019-21 "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10".
- 1.5 Ai sensi dell'art. 59, comma 10 del CCNL 2019/21 "I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse".

- 1.6 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
- 1.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 1.8 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 1.9 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 1.10 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera a delle Tabelle di valutazione annesse al presente decreto se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 1.11 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- 1.12 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle domande indicata dal Ministero (30 maggio 2024).

Art. 2 - Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.
- 2.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di preferenza e di riserva.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato valorizzando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).

2.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art. 3 - Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 3.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 3.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 3.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
- 3.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Art. 4 - Utilizzazioni delle graduatorie permanenti



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 4.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 4.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area Assistenti si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 e art.18) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82.
- 4.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole.

Art. 5 - Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 5.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia attraverso l'istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
- 5.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2° o 3° fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 5.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, potranno successivamente inviare, tramite istanze on-line il modello di domanda (modello G) di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297 del 16/4/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

intendendo semplicemente permanere in esse, debbono, inoltrare tramite istanze on line il suddetto modello G, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

5.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3.

In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato deve essere inoltrato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

5.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo (modello F) deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

L'allegato G, riguardante la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche, deve essere presentato esclusivamente tramite le istanze on line nei termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 6 - Requisiti generali di ammissione

- 6.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; ovvero essere familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; ovvero essere cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o coloro che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; sono altresì inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 6.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti peri cittadini della Repubblica.
- 6.3 Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 7 - Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 7.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.
- 7.2 I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.
- 7.3 Si ricorda che anche la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2024/2025, dovrà essere effettuata in modalità telematica.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno stabiliti successivamente dal Ministero.

- 7.4 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 7.5 Per i titoli di servizio si precisa che può essere dichiarato, secondo le modalità sopra descritte, il servizio svolto fino al 30/06/2024 con incarichi temporanei.
- 7.6 L'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande incomplete o parziali.
- 7.7 Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.

- 7.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 7.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art.2, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art.1, comma 1, lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 1, comma 1, lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 8 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 8.1 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", le domande inoltrate al di fuori del termine e delle modalità di cui al precedente articolo 7, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
- 8.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 3 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 8.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dal competente Ufficio.
- 8.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte.
- 8.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 9 - Commissioni giudicatrici

9.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 Decreto legislativo 297/94.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.

9.2 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. n. 82 del 16.6.2023.

Art. 10 - Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 10.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), e delle eventuali riserve (All. E).
- 10.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
- 10.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale competente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- 10.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione sul sito



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

dell'Ufficio Scolastico Regionale e del competente Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente nelle forme e nei termini di legge.

10.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii. sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e ss.mm. ed ii.

Art. 11 - Ricorsi

- 11.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 8) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 11.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
- 11.3. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 11.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 11.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

Art. 12 - Adempimenti degli Uffici Scolastici Regionali – Ambiti Territoriali Provinciali

- 12.1 Gli Ambiti Territoriali Provinciali (ex Uffici Scolastici Provinciali) adottano i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- b) danno esecuzione ai bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- c) nominano le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- d) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- e) dichiarano la inammissibilità o la nullità della domanda e dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- f) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la diffusione mediante pubblicazione al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- g) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

- 13.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del Decreto legislativo 297/94).
- (1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o della normativa contrattuale. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
- (2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

La domanda non può essere presentata agli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure

Avvertenze Alla Tabella A/1

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

È altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici" in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda. Si ricorda che, come indicato nella nota DGPER n. 55934 del 19.04.2024, è prevista la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi genitori, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
- La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.
- J) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
 se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- K) le certificazioni informatiche IIQ 7 Moduli +1 Skill Base e IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe ai programmi di certificazione ECDL di tipo "standard", "full standard" (IIQ 7 Moduli +1 Skill Base) ed "expert" (IIQ 4 Moduli Advanced Level)" (nota DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020).
- si ricorda che in base alla nota prot. DGPER n.24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, sono valutabili anche i servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

Allegato-A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente-6, buono-7, distinto-8, ottimo-9;
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1).
- 2) Diploma di laurea breve: punti 1,80
- Diploma di laurea o laurea specialistica: punti 2 (si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1), (2).
- 3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità (9): punti 2.

B) TITOLI DI SERVIZIO



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (4), (5), (6), (7): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 5) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio d'insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4), (5), (6), (7): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5), (6): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 7) È altresì possibile dichiarare il servizio prestato entro il 30.06.2024 con incarichi temporanei. La dichiarazione con riserva del servizio prestato, successivamente alla presentazione della domanda, potrà essere sciolta a decorrere dal 16.06.2024.
- 8) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di Musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di II grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione. Per il servizio prestato con rapporto di lavoroa tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza in applicazione di disposizioni di caratteretransitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 lett. c) del presente Bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tali trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A.1 allegata al presente Bando per il profilo di assistente amministrativo. In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialiste IC3 e MCAS.

Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT. Le certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL (limitatamente al profilo di assistente amministrativo), IIQ7 e IIQ4.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

Ai sensi della nota AOODGPER. Reg.uff. n. 29291 del 25.09.2020, la certificazione informatica IDCert Digital Competence, presenta analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo "standard" e la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo "advanced".

Sulla base del parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, si riconosce la valutabilità anche della certificazione IDCERT livello Specialised in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised".

(9) Il punteggio è attribuito solo ai candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

Allegato D - preferenze (art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

Allegato E Riserve

Le riserve spettano:



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 1 (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 art.1 comma 1 legge 23.11.1998,
- n.407 art.1 comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 art.12; (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 art.12;
- 2 alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.
- Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 artt.1 -3 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
- 3 agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art.18 - comma 2 - della citata legge 68/1999;

4 – Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e ss.mm.ii il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

AGGIORNAMENTO (art. 5, commi 1, 2 e 3 del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

- 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
- 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
- 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
- a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
- b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Allegato H

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, "Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca. Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutori servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 18.1.1992, n. 16;
la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo il d.lgs. n.
105 del 30 giugno 2022;
il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556,
557, 559, 604, 673, 676;
il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art.3, come modificata e
integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.
20.10.1998, n. 403;
la Legge 13.3.1999 n. 68;
la L. 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
il D.M. 23.7.1999 "Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento
all'art. 4 e all'art. 6;
il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 del
20.2.2001 – Serie Generale, concernente la documentazione amministrativa;
il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U Quarta serie speciale - n. 35 del
4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101;
il D.Lgs. del 5 aprile 2002 n. 77 con il quale è prevista la valutazione del servizio
svolto presso enti pubblici;
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale",
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il
29 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale – ed in particolare l'allegata tabella B
relativa ai requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 sottoscritta
il 25 luglio 2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della tabella B – requisiti culturali
per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al C.C.N.L.
29.11.2007;
il CCNI, relativo al Comporto Istruzione a Diagnos deigenio 2016/2019 autoriumita in
il CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

VISTA la O.M. 23.02.2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.04.2009 – reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.lgs. 16.04.1994, n. 297;

VISTO il D.M. n. 82 del 29.9.2009 e successive integrazioni, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 25/09/2009 n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020;

VISTO il C.C.N.L del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-21, sottoscritto il 18.01.2024 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 32 del 08.02.2024 – ed in particolare l'allegata Tabella B – Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA;

VISTO 1'art. 59 comma 3 del CCNL 2019-21;

VISTO l'art l'art. 59, comma 9, del succitato CCNL, che prevede "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10";

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 30 luglio 2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 194/2009 Convertito in legge n. 25/2010;

VISTO il D. M. 15 settembre 2010. n. 80, di integrazione del citato D.M. n. 68/2010;

VISTA la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2010/11;

VISTA la nota MIUR n. 8151 del 13 marzo 2015 in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.7 della legge 97/2013;

VISTA la nota ministeriale n. 40769 del 13 settembre 2019 con la quale è stato precisato che per il profilo professionale degli assistenti amministrativi non di ruolo, è possibile dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell'a.s. 2019/2020;

VISTA la nota ministeriale n. 55934 del 19.04.2024, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 2023/24 – Graduatorie 2024/25;

RAVVISATA la necessità di procedere alla indizione della procedura concorsuale per titoli prevista dall'art. 554 del D.Lgs. 297/1994 per l'aggiornamento e l'integrazione delle



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

graduatorie provinciali per i profili professionali delle ex aree A e B del personale A.T.A., con particolare riferimento all'area Operatori, profilo professionale Operatore dei Servizi Agrari;

DECRETA

Nell'anno scolastico 2023/2024, per le province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, è indetto un concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, **utili per l'a.s. 2024/2025**, concernente il profilo professionale di **OPERATORE DEI SERVIZI AGRARI – Area Operatori (ex Area As)** – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

Le norme contenute nell' O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 costituiscono parte integrante del bando.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Argomenti e Servizi" tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.html

Il presente bando di concorso è pubblicato sul portale InPa (www.inpa.gov.it) sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale nonché sui siti degli Ambiti territoriali e di tutte le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE Anna Paola Sabatini



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

AVVERTENZE AL BANDO

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e della L. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate si intendono non più possedute.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 1.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di personale ATA a tempo determinato della scuola statale, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- 1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M.23.7.1999, n. 184 art.6 comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio su indicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;
- d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".
- 1.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui all'Allegato A del CCNL 2019-2021 requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. il quale CCNL all'art. 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili. Di seguito si indica il titolo di accesso previsto per il profilo professionale di

OPERATORE DEI SERVIZI AGRARI:

- Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
- 1.4 Ai sensi dell'art. 59 comma 9 del CCNL 2019-21 "Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10".
- 1.5 Ai sensi dell'art. 59, comma 10 del CCNL 2019/21 "I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse".

- 1.6 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
- 1.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 1.8 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 1.9 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 1.10 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera a delle Tabelle di valutazione annesse al presente decreto se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 1.11 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- 1.12 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle domande indicata dal Ministero (30 maggio 2024).

Art. 2 - Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.
- 2.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di preferenza e di riserva.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato valorizzando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).

2.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art. 3 - Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 3.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 3.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 3.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
- 3.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Art. 4 - Utilizzazioni delle graduatorie permanenti



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 4.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 4.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area Assistenti si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 e art.18) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82.
- 4.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole.

Art. 5 - Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 5.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia attraverso l'istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
- 5.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2° o 3° fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 5.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, potranno successivamente inviare, tramite istanze on-line il modello di domanda (modello G) di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297 del 16/4/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

intendendo semplicemente permanere in esse, debbono, inoltrare tramite istanze on line il suddetto modello G, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

5.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3.

In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato deve essere inoltrato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

5.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo (modello F) deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

L'allegato G, riguardante la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche, deve essere presentato esclusivamente tramite le istanze on line nei termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 6 - Requisiti generali di ammissione

- 6.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; ovvero essere familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; ovvero essere cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o coloro che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; sono altresì inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 6.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti peri cittadini della Repubblica.
- 6.3 Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 234;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 7 - Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 7.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 9,00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del giorno 30 maggio 2024.
- 7.2 I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.
- 7.3 Si ricorda che anche la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2024/2025, dovrà essere effettuata in modalità telematica.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno stabiliti successivamente dal Ministero.

- 7.4 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 7.5 Per i titoli di servizio si precisa che può essere dichiarato, secondo le modalità sopra descritte, il servizio svolto fino al 30/06/2024 con incarichi temporanei.
- 7.6 L'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande incomplete o parziali.
- 7.7 Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.

- 7.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 7.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art.2, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art.1, comma 1, lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 1, comma 1, lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 8 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 8.1 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", le domande inoltrate al di fuori del termine e delle modalità di cui al precedente articolo 7, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
- 8.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 3 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 8.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dal competente Ufficio.
- 8.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte.
- 8.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 9 - Commissioni giudicatrici

9.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 Decreto legislativo 297/94.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.

9.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. n. 82 del 16.6.2023.

Art. 10 - Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 10.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), e delle eventuali riserve (All. E).
- 10.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
- 10.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale competente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- 10.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione sul sito



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

dell'Ufficio Scolastico Regionale e del competente Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente nelle forme e nei termini di legge.

10.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii. sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e ss.mm. ed ii.

Art. 11 - Ricorsi

- 11.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 8) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 11.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
- 11.3. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 11.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 11.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

Art. 12 - Adempimenti degli Uffici Scolastici Regionali – Ambiti Territoriali Provinciali

- 12.1 Gli Ambiti Territoriali Provinciali (ex Uffici Scolastici Provinciali) adottano i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- b) danno esecuzione ai bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- c) nominano le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- d) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- e) dichiarano la inammissibilità o la nullità della domanda e dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- f) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la diffusione mediante pubblicazione al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- g) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

- 13.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del Decreto legislativo 297/94).
- (1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o della normativa contrattuale. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
- (2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

La domanda non può essere presentata agli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure

Avvertenze Alla Tabella A/1

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

È altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici" in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda. Si ricorda che, come indicato nella nota DGPER n. 55934 del 19.04.2024, è prevista la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.
- E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi genitori, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
- La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.
- J) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- K) le certificazioni informatiche IIQ 7 Moduli +1 Skill Base e IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe ai programmi di certificazione ECDL di tipo "standard", "full standard" (IIQ 7 Moduli +1 Skill Base) ed "expert" (IIQ 4 Moduli Advanced Level)" (nota DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020).
- si ricorda che in base alla nota prot. DGPER n.24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, sono valutabili anche i servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

Allegato-A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE DEI SERVIZI AGRARI

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media del 7 oppure buono: punti 2,50; media dell'8, oppure distinto: punti 3; media del 9, oppure ottimo: punti 3,50. (Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto
- di religione, di educazione fisica e di condotta);
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1).
- 2) Diploma di maturità (si valuta un solo titolo) (1): punti 3

B) TITOLI DI SERVIZIO

3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di operatore dei servizi agrari in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello stato (4) (5) (6) (7): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- 4) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3), ivi compreso il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 5) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 6) E'altresì possibile dichiarare il servizio prestato entro il 30.06.2024 con incarichi temporanei. La dichiarazione con riserva del servizio prestato successivamente alla presentazione della domanda potrà essere sciolta a decorrere dal 16.06.2024.

In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di Musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di II grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione. Per il servizio prestato con rapporto di lavoroa tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza in applicazione di disposizioni di caratteretransitorio o speciale.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 lett. c) del presente Bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tali trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A.1 allegata al presente Bando per il profilo di assistente amministrativo. In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialiste IC3 e MCAS.

Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT. Le certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL (limitatamente al profilo di assistente amministrativo), IIQ7 e IIQ4.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

Ai sensi della nota AOODGPER. Reg.uff. n. 29291 del 25.09.2020, la certificazione informatica IDCert Digital Competence, presenta analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo "standard" e la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo "advanced".

Sulla base del parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, si riconosce la valutabilità anche della certificazione IDCERT livello Specialised in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised".

(9) Il punteggio è attribuito solo ai candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

Allegato D - preferenze (art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

Allegato E Riserve

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 - art.1 - comma 1 - legge 23.11.1998,



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

n.407 - art.1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12; (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;

- 2 alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.
- Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 artt.1 -3 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
- 3 agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art.18 - comma 2 - della citata legge 68/1999;

- 4 Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e ss.mm.ii il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:
- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

AGGIORNAMENTO (art. 5, commi 1, 2 e 3 del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

- 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
- 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
- 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
- a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
- b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Allegato H

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, ,Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario,Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutori servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.